

Legge regionale 30 ottobre 1982, n.76

Contributo per le spese di funzionamento delle Associazioni Intercomunali

ARTICOLO 1

La Regione riconosce alle Associazioni Intercomunali di cui alla LR 17-8-79 n. 37, e non sopresse ai sensi dell'art. 3 della LR 12-6-81, n. 52 un contributo per le spese di funzionamento degli organi istituzionali, ripartendo a questi effetti l'apposito stanziamento previsto sul capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1982 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 2 della presente legge.

La ripartizione e' effettuata tenendo conto della opportunita' di dotare ogni associazione intercomunale, per le spese suddette, di un fondo annuo pari a L. 120 milioni, comprensivo del contributo dei singoli comuni facenti parte dell'associazione e che si presume, agli effetti della presente legge, nella misura di Lire 1.000 per abitante.

Le somme iscritte al bilancio regionale che eventualmente residuano una volta deliberata la ripartizione con i criteri di cui al comma precedente, sono ulteriormente ripartite tra le associazioni intercomunali sulla base delle particolari esigenze, debitamente documentate delle associazioni richiedenti.

Gli atti di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta.

ARTICOLO 2

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa della parte "spesa" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione

Cap. 09350

Concorso nelle spese di funzionamento delle
Associazioni Intercomunali L. 900.000.000

In diminuzione

Cap. 60000

Fondo globale per il finanziamento di spesa
per l'adempimento di funzioni normali
(spese correnti) L. 900.000.000